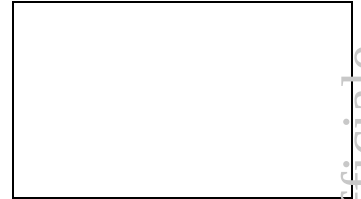


Civile Sent. Sez. 5 Num. 9450 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 14/04/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20197/2023 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato presso cui è domiciliata *ex lege*;

-ricorrente-

contro

PECORELLA GAETANO, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell'avv. Zozima Vecchio, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mingione che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 2328 del 2023 depositata il 19 aprile 2023, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l'avv. Erica Farinelli e per il resistente l'avv. Zozima Vecchio.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte del contribuente avv. Gaetano Pecorella del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate formatosi sulla sua richiesta di rimborso della somma versata all'esito della comunicazione di irregolarità della dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2011, seguita al controllo formale, ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui gli era stata contestata l'indebita deduzione dell'importo che, nelle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si era assunto l'onere di corrispondere all'ex coniuge per tenerla indenne dalla tassazione dell'assegno divorzile.

2. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso richiamando un precedente di questa Corte che avrebbe stabilito il principio della deducibilità del rimborso IRPEF accordato dall'ex coniuge sul reddito derivante dall'assegno divorzile, considerato come componente variabile del sussidio, destinata ad assicurare al coniuge la disponibilità della somma al netto dell'imposizione fiscale.

3. La CGT di secondo grado del Lazio, adita in appello dall'Agenzia delle Entrate, aveva respinto il gravame e confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo la preclusione al riesame della questione giuridica per effetto del giudicato formatosi sulla deducibilità del rimborso dell'imposta gravante sull'assegno divorzile in relazione ad anni di imposta pregressi, comunque, ritenuta anche dalla Corte con la sentenza n. 9148 del 2005.

4. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, e il contribuente si è difeso depositando il controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 18110 del 2025 la Corte, all'esito dell'adunanza camerale del 22 maggio 2025, ha disposto il rinvio per la trattazione del ricorso in pubblica udienza attesa la particolare rilevanza delle questioni e la mancanza di precedenti recenti.

Successivamente alla fissazione dell'udienza pubblica il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore Mauro Vitiello ha concluso per il rigetto del ricorso in considerazione dell'efficacia del giudicato e della infondatezza della pretesa dell'amministrazione finanziaria dovendo ritenersi la deducibilità del rimborso degli oneri fiscali, previa valorizzazione della sostanziale equiparabilità di tali somme a quelle definite come *"assegno di mantenimento"*.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di riunione del presente giudizio agli altri pendenti fra le stesse parti chiamati alla trattazione nella stessa udienza, formulata dalla ricorrente. Le questioni sollevate sono solo parzialmente coincidenti in ragione del diverso *iter* processuale seguito dalle cause e del diverso contenuto delle sentenze impugnate e ragioni di chiarezza espositiva rendono inopportuna la riunione mentre le esigenze di uniformità sottese alla richiesta sono assicurate dalla trattazione contestuale dei giudizi.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'efficacia di giudicato esterno delle sentenze di merito favorevoli al contribuente in relazione alle annualità pregresse, deve essere, per ragioni logiche, esaminato in via prioritaria rispetto al primo motivo, relativo alla lamentata violazione della disciplina dell'imposizione fiscale dell'assegno divorzile e della deducibilità del rimborso della relativa imposta eseguito in attuazione delle condizioni del divorzio.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 7 t.u.i.r., laddove la CGT di secondo grado, in violazione del principio di autonomia dell'obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo di imposta, ha considerato vincolante il precedente riconoscimento a favore del contribuente della deducibilità o del rimborso in sede giurisdizionale o amministrativa per annualità di imposta diverse. La stessa giurisprudenza della Corte richiamata nella sentenza impugnata esclude l'efficacia esterna generalizzata e aspecifica del giudicato formatosi con riferimento ad un determinato periodo di imposta, precisando che non può configurarsi in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata o, che, comunque, siano variabili da periodo a periodo come la capacità contributiva, le spese deducibili e le qualificazioni giuridiche di cui va accertata la persistenza per ciascun anno.

Il riconoscimento della deducibilità del rimborso degli oneri fiscali gravanti sull'assegno divorzile per annualità di imposte pregresse non vincolerebbe, quindi, l'amministrazione trattandosi di fatto variabile da periodo a periodo come tipico delle spese deducibili.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. La giurisprudenza della Corte sull'efficacia espansiva del giudicato esterno nell'ambito del processo tributario è consolidata nell'affermare che « In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della

fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente. » (Cass. n. 8291 del 2025). E tale effetto preclusivo si verifica non solo rispetto a controversie relative all'impugnazione di atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di cause aventi ad oggetto un'istanza di rimborso, fermo, rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturare dell'eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso. (Cass. n. 16684 del 2022).

2.4 In sintesi, nell'ambito del processo tributario relativo anche ad istanze di rimborso del contribuente, il principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo di imposta non è ostativo all'efficacia del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con riferimento alla stessa imposta in relazione ad anni diversi, allorché la statuizione passata in giudicato riguarda elementi costitutivi della fattispecie destinati a restare immutati per il loro carattere tendenzialmente permanente o riguarda l'accertamento di una situazione giuridica ovvero la soluzione di questioni di fatto e diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause che ha costituito il presupposto logico della decisione.

2.5. Venendo all'oggetto specifico del presente giudizio, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti della deducibilità degli oneri fiscali gravanti sull'assegno divorzile rimborsati dal contribuente all'ex coniuge in attuazione di una specifica previsione delle condizioni economiche recepite dal Tribunale nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è indubbiamente destinato a perpetuarsi negli anni di imposta successivi sino all'eventuale modificazione, sotto questo profilo, delle condizioni di divorzio, mai dedotta dall'Agenzia delle Entrate. E, una volta accertata

l'esistenza dei presupposti per la deducibilità della spesa, la variabilità nel tempo della componente negativa del reddito invocata dall'Agenzia delle Entrate a fondamento delle sue difese potrebbe riguardare solo la sua entità che non costituisce, però, oggetto di controversia nel presente giudizio.

2.6. In conclusione, se è vero che l'efficacia esterna del giudicato relativo ad annualità di imposta diverse non è generalizzata ed aspecifica ma riguarda solo gli aspetti immutabili della fattispecie costitutiva neanche la variabilità a tal fine della componente negativa del reddito costituita dalle spese deducibili può essere affermata in linea generale, dovendo essere valutato in concreto l'aspetto specifico oggetto della controversia comune a più annualità di imposta che, nel caso in esame, attiene solo alla questione giuridica comune dell'*an* della deducibilità.

2.7. Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta ai principi della giurisprudenza della Corte richiamati laddove ha ritenuto infondato l'appello dell'amministrazione finanziaria perché *"la questione deve trovare soluzione anche in base al principio del c.d. giudicato esterno"* che era stato favorevole al contribuente, essendo, poi, ultronea la motivazione nel merito dell'infondatezza della pretesa tributaria.

Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione della disciplina del giudicato.

3. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 1 lett. c) t.u.i.r. perché la CGT di secondo grado, in violazione del principio di tassatività degli oneri deducibili, avrebbe erroneamente assimilato la previsione del rimborso all'ex coniuge dell'imposta all'assegno divorzile la cui deducibilità dal reddito del contribuente è prevista dal legislatore in ragione della funzione assistenziale che non sarebbe, invece, ravvisabile nell'accollo del debito di imposta derivante da una pattuizione esterna alla dazione dell'assegno divorzile. Infatti, l'art. 50 t.u.i.r. sottopone a tassazione l'assegno divorzile equiparandolo al reddito da lavoro dipendente mentre la previsione del

rimborso sarebbe una mera pattuizione privata di acollo di imposta fra i coniugi volta a regolare le condizioni economiche della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non detraibile come tutte le statuizioni economiche a favore del coniuge più debole diverse dall'assegno divorzile. La deducibilità degli oneri fiscali gravanti sull'assegno divorziale da parte del contribuente comporterebbe una distorsione del sistema concepito in modo tale da assicurare la simmetria tra tassazione e deducibilità, determinando un c.d. " salto di imposta" in quanto gli oneri fiscali gravanti sull'assegno divorzile dedotti dal contribuente non sono soggetti a tassazione dal lato del coniuge che ne riceve il rimborso e godrebbero di un'indebita esenzione da tassazione.

3.1. Il rigetto del motivo precedente assorbe il motivo in questione per effetto della preclusione al riesame della questione derivante dal giudicato esterno.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

6. Poiché risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'articolo 13 comma 1 *quater* del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento a favore di Gaetano Pecorella delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1200 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generali ed oneri di legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18.02.2026.

Il Cons. est.

Il Presidente

Daniela Marconi

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale